

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1775/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili	1
* Regolamento (CE) n. 1776/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune	3
* Regolamento (CE) n. 1777/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune	4
* Regolamento (CE) n. 1778/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽¹⁾	6
Regolamento (CE) n. 1779/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio	8
Regolamento (CE) n. 1780/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio	9
Regolamento (CE) n. 1781/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	10
<hr/>	
Rettifiche	
* Rettifica della direttiva 2001/7/CE della Commissione, del 29 gennaio 2001, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 30 dell'1.2.2001)	11

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1775/2001 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 settembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	77,6
	999	77,6
0709 90 70	052	80,8
	999	80,8
0805 30 10	388	70,9
	524	72,9
	528	68,7
	999	70,8
0806 10 10	052	70,7
	999	70,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	77,9
	400	77,8
	512	69,6
	528	63,2
	804	105,0
	999	78,7
0808 20 50	052	102,9
	999	102,9
0809 30 10, 0809 30 90	052	109,1
	999	109,1
0809 40 05	052	75,7
	060	55,9
	064	49,9
	066	66,6
	068	52,9
	094	52,9
	999	59,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1776/2001 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2001****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1230/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al citato regolamento, è necessario distinguere tra i succhi di frutta addizionati di zuccheri classificati nella voce 2009 e le preparazioni per la fabbricazione di bevande, in particolare, gli sciroppi aromatizzati classificati nella voce 2106.
- (2) Secondo le note esplicative della voce 2009 del sistema armonizzato, ai succhi di frutta possono essere aggiunti zuccheri, fra gli altri additivi, purché i succhi conservino i loro caratteri originari.
- (3) I succhi di frutta e i miscugli di succhi di frutta con o senza aggiunta di zuccheri sono classificati nelle sottovoci della voce 2009 della nomenclatura combinata, in particolare in base alla loro massa volumica, a seconda che superi o no $1,33 \text{ g/cm}^3$ a 20°C , valore che dipende, fra l'altro, dal tenore di zuccheri contenuti in tali prodotti.
- (4) La nota complementare n. 2 del capitolo 20 della nomenclatura combinata prescrive il metodo da utilizzare per misurare il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio, nei prodotti compresi in tale capitolo, in particolare nei succhi di frutta della voce 2009.
- (5) Sembra opportuno fissare un limite minimo del 50 % in peso per il tenore di succhi di frutta dei prodotti di cui alla sottovoce della voce 2009 intitolata «di massa volumica inferiore o uguale a $1,33 \text{ g/cm}^3$ a 20°C », al fine di

conservare il carattere originario di succhi di frutta di tale voce.

- (6) È necessario modificare la nota complementare 5 del capitolo 20 per tener conto della presente decisione.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nota complementare 5 del capitolo 20 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituita dal testo seguente:

- «5. a) Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi:
 - succo di limone o di pomodoro: 3,
 - succo di mela: 11,
 - succo di uva: 15,
 - succo di altre frutta o di ortaggi o legumi, compresi i miscugli di succhi: 13.
- b) I succhi di frutta addizionati di zucchero, di massa volumica inferiore o uguale a $1,33 \text{ g/cm}^3$ a 20°C e contenenti meno del 50 % in peso di succhi di frutta nel loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta di cui alla voce 2009.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.⁽²⁾ GU L 168 del 23.6.2001, pag. 6.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1777/2001 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2001**

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1230/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al summenzionato regolamento è necessario distinguere tra:

- 1) da un lato, le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate su diverse sostanze attive tra le quali le vitamine, i minerali, gli amminoacidi essenziali o gli acidi grassi, per fini terapeutici o profilattici a uso umano o animale, consistenti in prodotti anche miscelati, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto, che potrebbero essere classificate al capitolo 30 come medicamenti della voce 3004; e
- 2) dall'altro, le preparazioni per usi dietetici, comprese le preparazioni per usi nutrizionali specifici, e gli integratori alimentari destinati a mantenere il fisico in buona salute, generalmente classificate al capitolo 21 come preparazioni alimentari della voce 2106.

(2) È stato rilevato che la classificazione di taluni tipi di preparazioni alimentari o medicinali designati per finalità medicinali specifiche è resa difficoltosa dalla mancanza di chiare definizioni in merito nella nomenclatura combinata.

(3) È opportuno ricordare che talune preparazioni medicinali conosciute come prodotti medicinali omeopatici, ad uso umano o veterinario, sono fabbricate a partire da prodotti, sostanze o composti denominati basi omeopatiche, conformemente ad un processo di fabbricazione omeopatica descritto in diverse farmacopee ufficialmente riconosciute, per quanto concerne gli esseri umani, conformemente all'articolo 1 della direttiva 92/73/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo d'applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici ⁽³⁾ e, per quanto concerne gli animali, conformemente all'articolo 1 della direttiva 92/

74/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari ⁽⁴⁾.

- (4) Le preparazioni destinate ad un'alimentazione particolare e le preparazioni ad uso dietetico sono prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione sono destinati a soddisfare i requisiti dietetici corrispondenti ad una condizione fisica o fisiologica speciale, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽⁵⁾, mentre i complementi alimentari sono preparazioni generalmente a base di vitamine, amminoacidi essenziali, acidi grassi e minerali.
- (5) È possibile operare una distinzione tra, da un lato, le preparazioni utilizzate per particolari finalità alimentari o dietetiche che possono contribuire a mantenere la salute e il benessere e, dall'altro, le preparazioni a base di piante medicinali o le preparazioni basate su varie sostanze attive, comprese talune preparazioni omeopatiche, che possono contribuire a prevenire o a curare malattie o disturbi specifici. Per quanto concerne i prodotti destinati alla vendita al dettaglio, si può operare tale distinzione in base a specificazioni tecniche verificabili, che generalmente figurano sull'etichetta, sull'imballaggio o nelle avvertenze per l'uso, ad esempio la presenza di principi attivi, la posologia e le modalità di assunzione.
- (6) Risulta opportuno redigere un elenco di criteri obbligatori in una nota complementare al capitolo 30 della nomenclatura combinata che copre i prodotti farmaceutici.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il capitolo 30 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 168 del 23.6.2001, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 297 del 13.10.1992, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

È inserita la seguente nota complementare 1:

«La voce 3004 comprende le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate sulle seguenti sostanze attive: vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, condizionati per la vendita al minuto. Tali preparazioni sono classificate alla voce 3004 se portano sull'etichetta, sull'imballaggio o sulle avvertenze per l'uso una dichiarazione concernente:

- a) le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato;
- b) la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione;

- c) la posologia; e
- d) le modalità di assunzione.

Tale voce include ugualmente le preparazioni medicinali omeopatiche quando rispondono alle summenzionate condizioni a), c) e d).

Nel caso di preparazioni a base di vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, il livello raccomandato di dose giornaliera di una di tali sostanze indicato sull'etichetta deve essere significativamente superiore alle razioni giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1778/2001 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2001

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Per una denominazione notificata dal governo italiano a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di detta denominazione al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola.

(2) In esito all'esame delle informazioni complementari, la Commissione ha sottoposto due volte la domanda di registrazione al parere del comitato scientifico per le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità, che in entrambi i casi ha espresso parere favorevole alla registrazione della denominazione.

(3) La materia prima utilizzata per il prodotto in causa proviene da suini che appartengono alla categoria del suino pesante italiano. Essi sono allevati nella zona di produzione e ricevono un'alimentazione particolare, basata sui cereali locali e sui sottoprodotti delle attività casearie locali. Trattandosi di una denominazione tradizionale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, bisogna far riferimento alla zona tradizionale di produzione, a prescindere dalla sua estensione. Si può pertanto affermare che la denominazione in oggetto designa un prodotto agricolo originario di una regione determinata e che la sua qualità o le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani, come previsto all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento citato.

(4) La denominazione di cui si chiede la registrazione non è il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato al nome del luogo o della regione in cui tale

prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare. Non può pertanto essere considerato come una denominazione divenuta generica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(5) La denominazione di cui si chiede la registrazione è protetta tramite accordi bilaterali tra l'Italia e, rispettivamente, la Germania, l'Austria, la Francia e la Spagna.

(6) Ne consegue che la domanda di registrazione di questa denominazione è conforme agli articoli sopra citati. Tale denominazione va quindi registrata ed inserita nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1347/2001 del Consiglio ⁽⁴⁾,

(7) Il comitato previsto all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92 non ha emesso un parere entro il termine fissato dal presidente. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾, quest'ultima ha sottoposto al Consiglio una proposta di misure da applicare e ne ha informato il Parlamento. Poiché il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi previsto all'articolo 15, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 2081/92, le misure proposte sono adottate dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 182 del 5.7.2001, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. PRODOTTI AGRICOLI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

Prodotti a base di carne

ITALIA

— Salamini italiani alla cacciatora (DOP)

REGOLAMENTO (CE) N. 1779/2001 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2001
relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che istituisce un regime di titoli d'importazione e di origine e che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio provenienti dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1510/2001 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli A superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione e sospende il rilascio dei titoli per le domande successive.
- (2) I quantitativi richiesti il 3 e 4 settembre 2001 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari della Cina superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere rilasciati i titoli A e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione A richiesti a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari della Cina il 3 e 4 settembre 2001 e comunicati alla Commissione il 5 settembre 2001 sono rilasciati, corredati della dicitura indicata all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento,

- per il 31,261 % del quantitativo richiesto, agli importatori tradizionali,
- per lo 0,907 % del quantitativo richiesto, ai nuovi importatori.

Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari della Cina presentate dopo il 4 settembre e prima del 3 dicembre sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 200 del 25.7.2001, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 1780/2001 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2001
relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che istituisce un regime di titoli d'importazione e di origine e che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio provenienti dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1510/2001 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli A superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione e sospende il rilascio dei titoli per le domande successive.
- (2) I quantitativi richiesti il 3 e 4 settembre 2001 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere rilasciati i titoli A e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione A richiesti a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina il 3 e 4 settembre 2001 e comunicati alla Commissione il 5 settembre 2001 sono rilasciati, corredati della dicitura indicata all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento,

- per il 58,717 % del quantitativo richiesto, agli importatori tradizionali,
- per il 15,198 % del quantitativo richiesto, ai nuovi importatori.

Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina presentate dopo il 4 settembre e prima del 3 dicembre 2001 sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 200 del 25.7.2001, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 1781/2001 DELLA COMMISSIONE**del 7 settembre 2001****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 settembre 2001 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di ottobre 2001 possono essere presentate domande di titoli per 3 515,334 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2001/7/CE della Commissione, del 29 gennaio 2001, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 30 del 1° febbraio 2001)

A pagina 43, articolo 1, punto 2:

— alla prima riga:

anziché: «L'allegato B è sostituito dal seguente testo:»,

leggi: «L'allegato B è sostituito dal seguente:»,

— alla terza riga:

anziché: «Disposizioni dell'allegato A ...»,

leggi: «Disposizioni dell'allegato B ...».
